

Restituzione della tariffa di depurazione in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008

Restituzione della tariffa di depurazione in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335/2008 (esecutiva dal 16/10/2008) ha stabilito l'incostituzionalità dell'art. 155, comma 1, primo periodo del D. Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*, sancendo quindi che i canoni di depurazione debbano invece essere pagati dagli utenti del servizio idrico solo come corrispettivo dell'effettiva esistenza del servizio di depurazione.

L'art. 8-sexies della legge n. 13/2009, prevede che *“in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione.”*.

Stabilisce inoltre che *“dall'importo da restituire agli utenti vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate”*, e che il soggetto competente a individuare l'importo da restituire agli utenti è l'Autorità d'Ambito.

Infine, il Decreto del 30/9/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, attuativo della legge n.13/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31/2010 dell'8/2/2010, determina i criteri e le modalità per la quantificazione dei rimborsi e la successiva restituzione agli utenti.

http://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua/casa_acqua_agevolazioni/328.html